ESTENSIONE AI CALCIATORI ED AGLI ALLENATORI DI CALCIO DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA GESTITE DALL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Art. 10

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

Le spese generali di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, rilevate nel loro complesso, sono, per la parte individuabile e divisibile, attribuite alla gestione ed al Fondo speciale. Le spese generali di amministrazione che non siano individuabili, ne' divisibili, saranno ripartite tra le gestioni in misura proporzionale agli importi attribuiti con i criteri di cui al precedente comma.

Versione in vigore dal 24 luglio 1973, non più in vigore dal 1 luglio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
Estremi	Legge 14 giugno 1973, n. 366
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/estensione-ai-calciatori-ed-agli-allenatori-di-calcio-della/art-10-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-36/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it